

CONVENZIONE

tra

il **Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro**, di seguito
"MEF",

la **Banca d'Italia**,

l'**Associazione Bancaria Italiana**, di seguito "ABI",

Poste Italiane S.p.A., società con socio unico – Patrimonio BancoPosta, di seguito
Poste Italiane S.p.A., e

l'**Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica**, di seguito
A.I.I.P.,

per

LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI UN CONTO DI BASE, AVENDO RIGUARDO A
QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 12, COMMI 3, 4, 5, 6, 8 E 9, ULTIMO PERIODO, DEL
DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

PREMESSO CHE

- il conto di base risponde a finalità di inclusione finanziaria e può costituire un efficace strumento per una piena ed effettiva partecipazione al mercato unico di tutti i consumatori, costituendo una leva per una più ampia inclusione sociale;
- il conto di base si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti;
- il conto di base è uno strumento a operatività limitata, non essendo consentito l'accesso ad altre tipologie di servizi, diversi da quelli stabiliti nella presente convenzione e, in particolare, essendo esclusi la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento e deposito titoli per gli investimenti;
- l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione – stipulata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge – le caratteristiche di un conto di base;
- in caso di mancata stipulazione della convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto di base sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia;
- con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta;
- le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati a offrire servizi a valere su un conto sono tenuti a offrire un conto di base;

- la convenzione individua le caratteristiche del conto di base avendo riguardo ai seguenti criteri stabiliti dalla legge:
 - a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi e operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
 - b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
 - c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione europea n. 2011/442/UE del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della predetta Raccomandazione;
 - d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto è offerto senza spese;
- il rapporto di conto così individuato è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo nei casi in cui la clientela appartenga alle fasce socialmente svantaggiate;
- rimane ferma l'applicazione di quanto previsto ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito TUB), del Titolo II del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- l'ultimo periodo del comma 9 del citato articolo 12 ha stabilito che deve in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;

MEF, Banca d'Italia, ABI, Poste Italiane S.p.A. e AIIP convengono quanto segue:

Art. 1

(Validità convenzionale delle premesse)

1. Le premesse e l'allegato alla presente convenzione sono parte integrante della stessa.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nella presente convenzione, si intendono per:
 - a) "consumatore": la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - b) "prestatore di servizi di pagamento": istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A;
 - c) "conto di pagamento": il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
 - d) "conto di base": il conto corrente o il conto di pagamento con le caratteristiche di cui all'articolo 4.

Art. 3
(Apertura del conto di base)

1. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire ai consumatori il conto di base.
2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore, per iscritto e senza alcun addebito.

Art. 4
(Caratteristiche del conto di base)

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuo onnicomprensivo, il numero di operazioni annue di cui all'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il conto di base, senza maggiori costi, può avvalersi di canali alternativi, quali l'internet banking, ATM, ATM evoluto, in aggiunta al canale tradizionale, ferma restando la possibilità di addebitare spese per le operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A.
3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può imporre l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate nell'allegato A.
4. Le giacenze sul conto di base non sono remunerate.
5. Il prestatore di servizi di pagamento non fornisce ai titolari dei conti di base altre tipologie di servizi o servizi accessori diversi da quelli indicati nella presente convenzione. In particolare, il prestatore di servizi di pagamento si astiene dall'autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di base e non esegue un ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento fornisce ai titolari dei conti servizi di conversione valutaria connessi con operazioni di pagamento applicando spese in linea con i criteri di cui all'art. 5, comma 3.
6. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti tra fornitori di servizi e i titolari di conti di base.

Art. 5
(Spese applicabili)

1. Nessuna spesa, onere o commissione, salvi il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, può essere addebitata al cliente titolare del conto per il numero annuo di operazioni riportato nell'allegato A e le relative eventuali scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A sono ragionevoli e coerenti con finalità di inclusione finanziaria.
3. Il costo delle operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A non è in ogni caso superiore a quello applicato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti correnti offerti a consumatori con esigenze di base.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature, the word 'unf', and the initials 'AR'.

4. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, tra le operazioni incluse nel canone onnicomprensivo del conto di base sono previste anche dodici operazioni di prelievo presso sportelli ATM di prestatori di servizi di pagamento diversi da quello che ha emesso la carta di debito. Le commissioni per i prelievi presso ATM effettuati presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello che ha emesso la carta di debito applicate al cliente a fronte di operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A non possono in ogni caso superare quelle mediamente previste dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per operazioni della specie effettuate a valere su conti il cui profilo è quello di un consumatore con operatività media.
5. Nessuna spesa, onere o commissione può essere addebitata per la chiusura del conto di base.

Art. 6

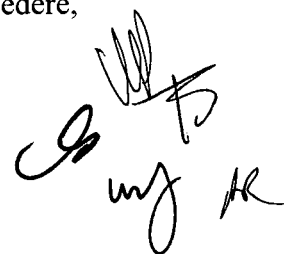
(Fasce socialmente svantaggiate)

1. Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 7.500,00. E' fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni eccedenti i limiti di cui all'allegato A.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, al momento della richiesta di apertura del conto di base, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base.
3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.
4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano annualmente al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo, l'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il termine, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese di cui all'articolo 5 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.
5. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE attestato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.
6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente a tali conti, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi Provvedimenti di attuazione.

Art. 7

(Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili)

1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro mensili che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 6, comma 1, hanno diritto a chiedere, alternativamente:



- a) l'apertura di un conto di base di cui all'articolo 4 che sia gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B;
 - b) l'apertura di un conto gratuito che consenta esclusivamente la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilità di offrire un numero di operazioni superiori a quelli dell'allegato B.
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano, al momento della richiesta di apertura del conto di base, un'autocertificazione in cui attestano di non essere titolari di altro conto di base, nonché di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di cui al comma 1.
 3. I titolari di tale conto comunicano annualmente al prestatore di servizi di pagamento, entro il 1° marzo, l'autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell'anno ai fini del mantenimento della gratuità.
 4. La mancata attestazione entro il termine di cui al comma 3, o un trattamento pensionistico attestato eccedente il predetto limite di 1.500,00 euro mensili comportano la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 5. Salvo quanto espressamente previsto nei commi precedenti, ai conti di cui al comma 1 si applicano tutte le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 8

(Informazioni generali)

1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione del consumatore tutte le informazioni relative alle caratteristiche specifiche del conto di base, alle relative condizioni d'uso e al costo dello stesso, secondo quanto previsto ai sensi del Titolo VI del TUB, del codice del consumo e dalla presente convenzione.
2. La dicitura conto di base deve essere univocamente identificativa del prodotto di cui alla presente convenzione e può essere eventualmente seguita dal nome del soggetto offerente il servizio.
3. I fogli informativi, il documento di sintesi e i contratti relativi al conto di base riportano:
 - a) l'Indicatore Sintetico di costo previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009; in deroga all'allegato 5A di quest'ultimo, il profilo tipo di utilizzo funzionale al calcolo dell'ISC coincide con il numero di operazioni e di servizi riportati nell'allegato alla presente convenzione;
 - b) la possibilità che possa essere richiesto il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone annuo per le operazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nell'allegato;
 - c) i costi inerenti a tali operazioni aggiuntive.
4. Qualora nel corso dell'anno si siano registrati costi aggiuntivi rispetto al canone, l'informativa periodica che l'intermediario predispone riporta, in modo evidente, in apertura, le frasi: "Attenzione: i costi addebitati sono più elevati del canone fisso perché è stato effettuato un numero di operazioni superiore a quello previsto. Per conoscere il numero massimo di operazioni incluse nel canone, è possibile consultare l'ultimo documento di sintesi inviato".
5. Le previsioni del presente articolo si applicano sino all'entrata in vigore di apposite disposizioni da adottarsi ai sensi dell'art. 117, comma 8, del TUB.

Art. 9
(Ricorso stragiudiziale)

1. Per le eventuali controversie, fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorità giudiziaria, è possibile il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.

Art. 10
(Osservatorio sui conti di base)

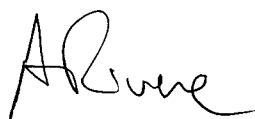
1. Presso il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti compiti:
 - a) definizione di eventuali dubbi interpretativi sulla presente convenzione;
 - b) raccolta di informazioni sull'utilizzo dei conti di base ed, in particolare, sul numero di conti aperti, sulle richieste di apertura rifiutate, sul numero di recessi, sulle spese annue correlate ai conti, sui ricorsi stragiudiziali;
 - c) relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze sulla diffusione e l'utilizzo dei conti di base e sulle attività svolte dall'Osservatorio permanente.
2. L'Osservatorio è composto da due rappresentanti del MEF, da due rappresentanti della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante di Poste Italiane S.p.A., da un rappresentante dell'AIIP e da un rappresentante delle Associazioni di consumatori iscritte all'Albo del Ministero dello sviluppo economico, designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). I rappresentanti sono designati per due anni, e sono rinnovabili, anche tacitamente.
3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono annualmente all'Osservatorio, a fini statistici, i dati aggregati relativi al numero di conti aperti, al numero di richieste di apertura rifiutate, al numero di recessi, alle spese annue correlate ai conti.
4. L'acquisizione, la gestione ed ogni modalità di trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio permanente, anche ai fini della relazione annuale al Ministro dell'economia e delle finanze, sono effettuate in modo aggregato e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati stessi e delle finalità previste nella presente convenzione.

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

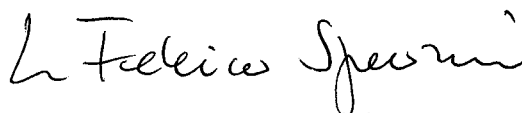
1. La presente convenzione ha efficacia a decorrere dal 1° giugno 2012.
2. Le parti convengono di fissare nuovamente la soglia di cui all'articolo 6, comma 1, entro tre mesi dalla ridefinizione delle modalità di determinazione dell'ISEE ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ai titolari del conto di base che perdono l'esenzione dal pagamento di spese e dell'imposta di bollo a seguito della ridefinizione della soglia di cui al comma 1, si applica l'articolo 6, comma 5.
4. La presente convenzione è soggetta a revisione con cadenza biennale dalla data indicata al comma 1. In caso di mancata revisione entro il termine, la convenzione rimane in vigore per il successivo biennio.

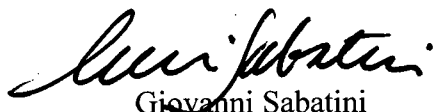
Roma, 28 marzo 2012



Alessandro Rivera
Dirigente Generale
Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'economia e delle finanze



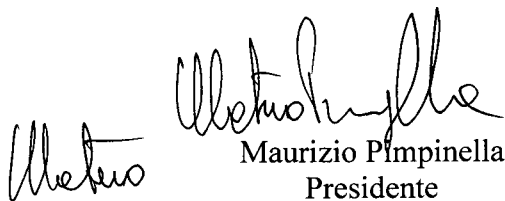
Luigi Federico Signorini
Direttore Centrale
Area vigilanza bancaria e finanziaria
Banca d'Italia



Giovanni Sabatini
Direttore Generale
Associazione Bancaria Italiana



Massimo Sarmi
Amministratore Delegato
Poste Italiane S.p.A.



Maurizio Pimpinella
Presidente
Associazione Italiana Istituti di
pagamento e di moneta elettronica

ALLEGATO A

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del “Conto di base”	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell’accesso ai canali alternativi ove offerti	-
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o SEPA con addebito in conto	6
Versamenti contanti e versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

ALLEGATO B

Tipologie di servizi offerti gratuitamente ai sensi dell'articolo 7	Numero di operazioni annue
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1



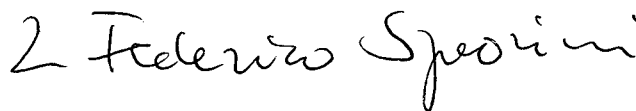
Addendum alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento del tesoro, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Poste
Italiane S.p.A. e Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta
elettronica sottoscritta il 28 marzo 2012.

Con riferimento alla Convenzione di cui sopra, volta alla definizione delle
caratteristiche di un conto di base - avendo riguardo a quanto disposto dall'art.
12, commi 3, 4, 5, 6 e 8 nonché dal comma 9 del DL n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214/2011 - i sottoscrittori si danno
reciprocamente atto che la predetta Convenzione risulterà operativa
successivamente alla consultazione delle Associazioni dei consumatori facenti
parte del CNCU ed alla ratifica da parte del Comitato Esecutivo dell'ABI,
comunque non oltre il 1° giugno 2012.

28 marzo 2012



Alessandro Rivera
Ministero dell'economia e delle
finanze



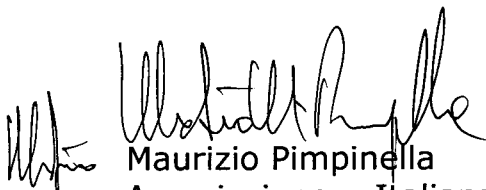
Luigi Federico Signorini
Banca d'Italia



Giovanni Sabatini
Associazione Bancaria Italiana



Massimo Sarmi
Poste Italiane S.p.A.



Maurizio Pimpinella
Associazione Italiana Istituti di
pagamento e di moneta elettronica

Secondo Addendum alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento del tesoro, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, Poste
Italiane S.p.A. e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica,
sottoscritta il 28 marzo 2012.

Con riferimento alla Convenzione di cui sopra, volta alla definizione delle
caratteristiche di un conto di base - avendo riguardo a quanto disposto dall'art. 12,
commi 3, 4, 5, 6 e 8 nonché dal comma 9 del DL n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214/2011 - i sottoscrittori, considerato che:

- con il primo Addendum alla Convenzione di cui sopra, si sono dati reciprocamente
atto che la predetta Convenzione sarebbe risultata operativa successivamente alla
consultazione delle Associazioni dei consumatori facenti parte del CNCU ed alla
ratifica da parte del Comitato Esecutivo dell'ABI;

- il Comitato Esecutivo dell'ABI ha ratificato la Convenzione in data 18 aprile 2012,
accogliendo le istanze rappresentate dalle Associazioni dei consumatori e pertanto
proponendo di portare a 12 il numero annuo di operazioni gratuite di prelievo contante
allo sportello per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500,00 euro
mensili;

ritenuto che la modifica proposta dall'ABI sia in linea con la *ratio* della norma sottesa
alla predetta Convenzione;

convengono di modificare l'allegato B, portando da 6 a 12 il numero annuo di
operazioni gratuite di prelievo contante allo sportello e, conseguentemente, di sostituire
tale allegato con l'allegato B di seguito riportato.

20 aprile 2012



Alessandro Rivera

Ministero dell'economia e delle
finanze



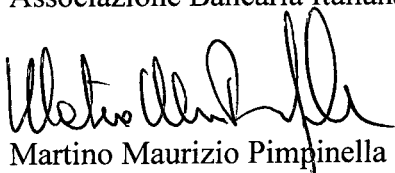
Luigi Federico Signorini

Banca d'Italia



Giovanni Sabatini

Associazione Bancaria Italiana



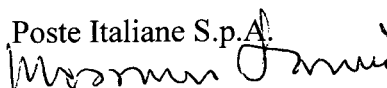
Martino Maurizio Pimpinella

Associazione Italiana Istituti di

Pagamento e di moneta elettronica

Massimo Sarmi

Poste Italiane S.p.A.



ALLEGATO B

Tipologie di servizi offerti gratuitamente ai sensi dell'articolo 7	Numero di operazioni annue
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized 'B' and several other illegible marks.